



*Ministero dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI,  
PERSONALE, AFFARI GENERALI,  
E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3

Protuscia n. 39075/DIV3/B

Roma, 24 aprile 2007

**Al S.I.I.T. n. 4**

**EMILIA ROMAGNA - MARCHE  
SETTORE TRASPORTI**

**C.P.A. di BOLOGNA**

(Rif. prot. n. 621/51(00) del 2 marzo 2006)

Ai Direttori dei S.I.I.T. - Settore Trasporti  
LORO SEDI

Al C.S.R.P.A.D.  
Via di Settebagni, 333 - 00138 ROMA

Al C.P.A. LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T.  
LORO SEDI

All'ANIMA  
Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 MILANO

All'ASCOMAC  
Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

All'UNACOMA  
Viale Aldo Moro, 64 - Torre 1 - 40127 BOLOGNA

All'UNIMA  
Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

**OGGETTO:** Impiego dei trattori agricoli per lavori agricoli ed industriali  
Circolare prot.n. 956/2602 del 20.05.1960, n. 84/60 - Circolare prot. n. 2317/4210 del  
26.11.1982 - Circolare prot. 1089/4810 - D.C. IV n.A.048 del 23.08.1990, n. 107/90.

Come è noto con le circolari citate in oggetto è stato ritenuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli, muniti di lama arripista o di altre attrezzature utilizzate in lavori non agricoli ( ad es. costruzioni di opere stradali, sterri, livellamenti) propri delle macchine operatrici, a svolgere attività di tipo industriale nei periodi in cui per tali veicoli non è richiesto l'impiego agricolo.

L'utilizzazione dei trattori agricoli per attività di tipo industriale, pur non essendo espressamente prevista nel D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 come anche nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata tuttavia riconosciuta ammissibile per rispondere all'esigenza molto sentita nelle aziende agricole di poter ampliare l'ambito operativo di tali macchine, il quale, se fosse limitato unicamente al settore delle lavorazioni agricole, determinerebbe effetti negativi per l'economia delle suddette aziende.

Tanto premesso, si comunica che la circolare prot. n. 965/2602, n. 84/60 del 20 maggio 1960 mantiene la sua validità ai soli fini della circolazione stradale, e, pertanto, continua ad essere applicabile, a condizione che sia verificata la corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, (di cui al punto 1.6 dell'Allegato tecnico al D.M. 14 giugno 1985), e che, previa visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione " *Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature (...) per l'impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato*". E' appena il caso di far presente che l'accertamento sopra citato è di esclusiva competenza di un CPA, previa presentazione del nullaosta tecnico del costruttore del trattore agricolo al montaggio delle attrezzature richieste.

IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. Alessandro DE GRAZIA)

IT/